

SQNBA

Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale

Indice

1. Abstract
2. Introduzione
3. Il Sistema SQNBA
4. Struttura e disciplinari
5. Riflessioni
6. Conclusioni
7. Bibliografia

1. Abstract

Questo articolo fornisce una panoramica del Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA), istituito in Italia nel 2022. Dopo un excursus storico sull'evoluzione del concetto di benessere animale, si analizzano la struttura e i disciplinari del sistema, che definiscono requisiti misurabili per migliorare il welfare animale, la biosicurezza, l'uso prudente dei medicinali veterinari e la tutela ambientale. Si discutono inoltre i benefici attesi e le prospettive di sviluppo, evidenziando l'integrazione del SQNBA con gli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD.

2. Introduzione

Il nostro obiettivo è quello di mappare ed analizzare il mondo degli standard rilevanti per il benessere animale e per la zootecnia, attraverso una serie di articoli, nel panorama attuale italiano (prendendo in esame direttive dell'Unione Europea, decreti e standard nazionali ed internazionali).

Procediamo con ordine e comprendiamo l'origine del Benessere Animale, o Animal Welfare.

La tematica ha radici lontane e si è trasformata nel tempo, da istanza filantropica nei secoli scorsi a parametro cardine delle performance di sostenibilità aziendale.

Il dibattito nacque con il Cruel Treatment of Cattle Act, meglio noto come *Martin's Act*, con il quale il Parlamento britannico sancì nel 1822 il primo divieto di maltrattamento zootecnico, trasformando un principio morale in fattispecie giuridica perseguibile.

Successivamente, dopo oltre un secolo di sostanziale immobilismo normativo, il secondo dopoguerra vide esplodere la produzione intensiva di prodotti di origine animale. Di conseguenza, si accese una luce sulla tematica. Il libro-inchiesta *Animal Machines* (Harrison, 1964) denunciò le derive etologiche dell'allevamento industriale, spingendo il governo britannico a nominare una commissione ad hoc per effettuare una valutazione dello status quo degli allevamenti nel Paese, la Commissione Brambell. Il rapporto della Commissione introdusse, nel 1965, le celeberrime “**Five Freedoms**” o “cinque libertà”, che per la prima volta traducevano la tutela dell'animale in indicatori tecnici misurabili, fornendo il lessico operativo a tutta la legislazione ed al settore.

L'Unione Europea recepì quel paradigma nel proprio diritto primario: l'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea riconosce oggi gli animali quali “esseri senzienti” ed impone a ogni industria che impatta sulla tematica - dall'agricoltura ai trasporti - di tenere conto delle esigenze di “welfare” degli animali.

L'evoluzione scientifico-normativa in tema di benessere animale si innesta oggi in una ben più ampia trasformazione dei requisiti ESG che interessano le filiere agro-zootecniche. Continuano infatti a crescere i requisiti normativi su diversi ambiti della sostenibilità, dal cambiamento climatico alla tutela della biodiversità e ai diritti dei lavoratori, insieme agli obblighi di rendicontazione richiesti alle imprese del settore.

Prima tra tutte, la Direttiva Europea sulla Rendicontazione di Sostenibilità (Corporate Social Responsibility Directive, di seguito CSRD), attraverso l'adozione degli standard di rendicontazione European Sustainability Reporting Standard (di seguito ESRS), esige la rendicontazione di tutti gli impatti che l'azienda causa o che essa può subire, relativi alle persone e al pianeta. L'adozione della CSRD comporta un cambio di paradigma e un obbligo per le aziende a convertire i valori etici, prima non misurati o misurabili, in parametri che possono e devono essere monitorati, controllati e verificati.

3. Il sistema SQNBA

È in tale contesto che il legislatore italiano, ovvero il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF), in collaborazione con il Ministero della salute e Accredia, vara il Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA). Trattasi di uno schema volontario che integra i principi delle *Five Freedoms* offrendo alla filiera zootecnica uno strumento di governance ESG/sostenibilità ancorato a evidenze scientifiche e verificabili.

SQNBA stabilisce norme per il benessere degli animali d'allevamento, con l'introduzione di indicatori di biosicurezza, indicatori relativi all'uso prudente del farmaco, l'uso della medicina veterinaria e la protezione dei capi nell'ambiente in cui si trovano oltre che della tutela ambientale.

SQNBA rappresenta un modello di *soft-law* che si pone l'obiettivo di innalzare i requisiti minimi legislativi e permette anche di allinearsi, idealmente, alle nuove esigenze di raccolta e comunicazione di dati qualitativi e quantitativi introdotte dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Il sistema consente la verifica e la dichiarazione di conformità da parte di organismi accreditati, garantendo la conformità a tali norme, garantendo che gli animali siano allevati in condizioni che soddisfino specifici criteri di benessere degli animali, sulla base delle normative stabilite dal MASAF.

4. La struttura e i disciplinari di SQNBA

Lo scheletro operativo dello SQNBA è costituito da cinque disciplinari di specie approvati dal Comitato Tecnico Scientifico per il Benessere Animale, organo istituito dal MASAF con

il compito di definire le regole di gestione del Sistema, inclusi i disciplinari di produzione e le modalità di ottenimento della certificazione di conformità ai disciplinari stessi.

I disciplinari SQNBA si applicano solamente alle tipologie di allevamento che rientrano in una delle seguenti categorie:

- Suini da ingrasso all'aperto (oltre 50 kg)
- Bovini da latte in stabulazione (oltre 50 capi)
- Bovini da carne in stalla (oltre 50 capi)
- Bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo
- Bovini in piccoli allevamenti (≤ 50 capi)

Ognuno dei cinque disciplinari fornisce linee guida relativamente alle seguenti quattro macro-aree:

- il Benessere Animale (BA)
- la Biosicurezza (BS)
- l'Uso prudente del Medicinale Veterinario (MV)
- e, ove pertinente, la Tutela Ambientale (AM)

Le linee guida definiscono i requisiti misurabili, fornendo indicatori *resource-based* (dimensionamento degli ambienti, dotazioni, microclima, ecc) con misure *animal-based* (valutazioni delle lesioni, mortalità, Body Condition Score, ecc).

In linea di massima, ciascun disciplinare pone degli obiettivi di verifica corporea degli animali da effettuarsi con cadenze definite, di utilizzo minimo (solo quando strettamente necessario) di antibiotici, di presenza di spazi adeguati per ciascuna specie allevata al fine di permettere l'espressione di un normale comportamento oltre che di salvaguardia per animali ed operatori, a livello di biosicurezza, per evitare l'introduzione di agenti patogeni negli allevamenti. Ma vediamo ora ciascun disciplinare cosa chiede nello specifico.

4.1 Suini da ingrasso all'aperto

Il disciplinare per suini da ingrasso allevati all'aperto pone particolare attenzione alla libertà di movimento degli animali, richiedendo un minimo di 250 m² per capo, garantendo così la possibilità di esprimere comportamenti naturali.

Include requisiti specifici sulla gestione sanitaria, prevedendo la presenza di un'area di infermeria obbligatoria per animali malati o feriti, segnalata e dotata di lettiera confortevole.

È obbligatorio monitorare periodicamente la condizione corporea degli animali attraverso il Body Condition Score (BCS). È previsto un uso estremamente prudentiale rispetto all'utilizzo dei medicinali, effettuabile solo da personale veterinario, limitando il ricorso agli antibiotici solo quando strettamente necessario e dopo opportuni test di sensibilità.

Per quanto riguarda la biosicurezza, il disciplinare adotta il sistema della "dogana danese" che minimizza il rischio di contaminazione. Il sistema della "dogana danese" adottato negli allevamenti suinicoli è un metodo progettato per minimizzare il rischio di contaminazione e ingresso di agenti patogeni dall'esterno. Questa procedura prevede:

- una netta separazione fisica tra la zona "sporca" (esterna) e la zona "pulita" (interna all'allevamento);
- almeno un punto di passaggio obbligato dove tutti gli operatori e visitatori sono tenuti a cambiare abbigliamento e calzature, e spesso anche a effettuare procedure di igienizzazione personale, prima di entrare nelle zone dedicate agli animali;
- la presenza di barriere o strutture fisiche, come panche e divisori, che aiutano a separare chiaramente le aree pulite dalle aree contaminate.

Lo scopo principale del sistema della dogana danese è quindi quello di impedire la contaminazione incrociata e mantenere standard elevati di igiene, riducendo al minimo il rischio di introduzione di malattie negli allevamenti, con benefici diretti sulla salute degli animali e sulla sicurezza sanitaria generale.

4.2 Bovini da latte in stalla

Questo disciplinare regola l'allevamento dei bovini da latte in aziende con più di 50 capi, allevati in stabulazione libera. Il disciplinare fornisce chiare indicazioni per garantire condizioni ottimali per la produzione di latte e, al contempo, il benessere delle mucche.

Gli animali devono avere spazi sufficienti, alimentazione frazionata e adatta alle specifiche esigenze nutrizionali.

È previsto un controllo quotidiano degli animali e della salute della mammella attraverso il monitoraggio regolare delle cellule somatiche nel latte, per prevenire la mastite.

L'igiene delle strutture, comprese le cuccette e gli abbeveratoi, deve essere mantenuta rigorosamente. Questo disciplinare include anche precise linee guida per limitare lo spreco idrico e gestire efficacemente la biosicurezza, prevedendo specifiche procedure per la gestione dei visitatori e la lotta agli infestanti.

4.3 Bovini da carne in stalla

Per i bovini da carne allevati in stalla in aziende con più di 50 capi, il disciplinare pone particolare attenzione alla libertà di movimento, stabilendo spazi minimi obbligatori differenziati in base al peso degli animali.

Richiede rigorose ispezioni quotidiane e registrazioni precise sullo stato di salute degli animali.

Riguardo gli ambienti, la pavimentazione deve essere progettata per prevenire lesioni e cadute, garantendo superfici idonee e non abrasive.

È obbligatoria la presenza di un'area infermeria chiaramente identificata per isolare gli animali bisognosi di cure particolari.

Viene enfatizzato un approccio attento all'uso di medicinali veterinari, inclusa la prescrizione degli antibiotici solo dopo test di sensibilità specifici, con l'obiettivo di limitare fenomeni di antibiotico-resistenza.

4.4 Bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo

Il disciplinare dedicato ai bovini allevati con accesso al pascolo impone che almeno il 30% degli animali usufruisca del pascolo per un minimo di 60 giorni all'anno.

In questa tipologia di allevamento, il benessere animale viene monitorato attentamente attraverso controlli regolari della condizione corporea (BCS).

Le strutture di allevamento devono garantire pavimentazioni e spazi adeguati quando gli animali non sono al pascolo, con particolare riguardo al mantenimento di un elevato livello igienico-sanitario.

Vengono applicate rigorose misure di biosicurezza, incluso il controllo della qualità dell'acqua e la gestione degli accessi dei visitatori, sulla base del "modello danese".

L'uso dei medicinali veterinari è attentamente monitorato e limitato ai casi necessari con un chiaro focus sulla prevenzione della resistenza antimicrobica.

4.5 Bovini in piccoli allevamenti (≤ 50 capi)

Questo disciplinare riguarda i piccoli allevamenti di bovini, con meno di 50 capi, consentendo sia la stabulazione libera che quella fissa, e con l'obbligo di garantire almeno 60 giorni all'anno di accesso a spazi aperti a ciascun animale.

È richiesta l'ispezione quotidiana degli animali e una gestione igienica rigorosa delle strutture di allevamento.

Particolare attenzione è data allo stato di nutrizione degli animali tramite il Body Condition Score (BCS), assicurando che i bovini siano mantenuti in condizioni ottimali di salute.

Vengono adottate procedure specifiche di biosicurezza, inclusa la lotta agli infestanti e il controllo regolare della qualità dell'acqua, vista la costante presenza di capi all'interno delle strutture.

Inoltre viene richiesto un'uso responsabile e documentato di medicinali veterinari, ponendo particolare enfasi sugli antibiotici che rimane un punto cardine del disciplinare per prevenire la diffusione dell'antimicrobico-resistenza.

4.6 Benefici e futuri disciplinari

I disciplinari, valutati nel loro insieme, rappresentano strumenti chiave per garantire standard elevati di benessere animale e sostenibilità ambientale, rispondendo alle esigenze normative emergenti nel contesto italiano e comunitario.

I progetti pilota indicano che tramite l'adozione del SQNBA si possono ottenere dei benefici pressoché immediati che si traducono in:

- riduzione della mortalità neonatale;
- riduzione dell'uso di antibiotici;
- ottimizzazione delle performance e redditività degli allevamenti;
- maggiore efficienza produttiva rispettando le esigenze biologiche degli animali.

I filoni di ricerca futuri prevedono l'estensione degli schemi a razze ovi-caprini (dal 2026 in poi) e l'impiego di bio marcatori neuroendocrini (cortisolo salivare, HRV) per oggettivare gli score comportamentali.

5. Riflessioni

L'arco evolutivo che muove dal Martin's Act del 1822 fino all'istituzione dello SQNBA nel 2022 dimostra come il benessere animale sia passato da componente marginale a componente strutturale delle politiche di sostenibilità contemporanee. Le "Five Freedoms" hanno preparato il terreno per la successiva formalizzazione di schemi volontari come lo schema SQNBA che è però solo una delle innumerevoli e valide linee guida per il settore zootecnico.

Dal punto di vista economico-gestionale, l'adozione dello SQNBA non rappresenta solamente un costo di adempimento bensì un investimento scalabile con ritorni misurabili ad elevato impatto economico. Il miglioramento del welfare animale si traduce in riduzione

di mortalità neonatale, incremento dell'indice di conversione alimentare e abbattimento del rischio di diffusionsi batteriche.

Adottare linee guida riconosciute e dimostrare la propria conformità ai requisiti di benessere animale e di rendicontazione ESG offre alle aziende diversi vantaggi strategici. Le imprese che integrano questi standard risultano più solide e trasparenti agli occhi degli investitori attenti ai criteri ESG, aumentando così la possibilità di attrarre capitale responsabile. Inoltre, l'adozione di schemi verificabili riduce il rischio di accuse di greenwashing e amplia il potenziale mercato, raggiungendo consumatori più sensibili alle tematiche di sostenibilità.

Guardando al medio termine, tre direttrici di sviluppo appaiono strategiche.

- Primo, la digitalizzazione dei controlli tramite sensori IoT e algoritmi di machine-learning, in grado di generare flussi dati continui (temperatura, umidità, vocalizzazioni) da integrare nel sistema SQNBA, o altri, per ottenere feedback correttivi in tempo reale.

- Secondo, l'espansione dello schema a specie finora escluse (ovi-caprini, avicoli da carne, etc) e l'adozione di biomarcatori neuro-endocrini (cortisolo salivare, HRV) per oggettivare gli score comportamentali

- Terzo, la sinergia con i target climatici: misure di welfare come la riduzione della densità di stabulazione e l'accesso al pascolo possono, se ben contabilizzate, contribuire alla mitigazione del metano enterico e alimentare il mercato nascente dei carbon credit zootecnici.

6. Conclusioni

In definitiva, lo schema SQNBA rappresenta uno strumento strategico che coniuga rigore scientifico, legittimazione normativa e, potenzialmente, vantaggio competitivo.

Anticipare la curva regolatoria, incorporando da subito le metriche SQNBA nei sistemi di gestione integrata, permetterà alle aziende di posizionarsi come “*pioniere*” non solo sul mercato domestico, ma anche nei canali export a più alto valore aggiunto.

Al contempo, la comunità scientifica è chiamata a colmare i gap ancora aperti, effettuare la validazione di nuovi indicatori *animal-based*, quantificazione degli impatti climatici del welfare e studio dei trade-off economici, affinché il benessere animale continui a evolvere, ma di questo tratteremo nei prossimi articoli.

7. Bibliografia

- [Cruel Treatment of Cattle Act](#) (Martin's Act) - Regno Unito, 1822
- Harrison, R. - book *Animal Machines* - Regno Unito, 1964
- Farm Animal Welfare Committee - [The Five Freedoms](#)
- [D.Lgs 26 marzo 2001 n. 146](#) - Protezione degli animali negli allevamenti
- [ISO/TS 34700:2016](#) - *Animal welfare management - General requirements*
- [Directive \(EU\) 2022/2464](#) - Corporate Sustainability Reporting Directive
- [Decreto n. 341750 del 2 agosto 2022](#) - Ministero MASAF & Salute - Istituzione SQNBA
- Ministero MASAF & Salute - [Disciplinari tecnici SQNBA](#)